

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO E DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 60 del 19.07.2010 – esecutiva  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del 19.12.2011  
- esecutiva.

Pubblicato all'Albo dal 21.12.2011 al 05.01.2012

Esecutivo il 02.01.2012

TITOLO I  
VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

**Art. 1**  
**Finalità**

1. Il Comune di Lentiai promuove la valorizzazione delle forme associative spontaneamente espresse dalla Comunità e garantisce alle stesse i diritti attribuiti dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo Statuto comunale.
2. L'iniziativa si propone le seguenti finalità:
  - costituire tra il Comune e le Associazioni, un ambito di confronto e di collaborazione su tutte le tematiche di carattere sociale, sportivo, culturale e ricreativo di comune interesse;
  - favorire e sostenere l'associazionismo quale importante supporto alla famiglia e alla Comunità.
3. A tal fine vengono istituiti i seguenti organismi:
  - Albo Comunale delle Associazioni;
  - Consulta delle Associazioni.

**Art. 2**  
**Forme associative**

1. Il Comune riconosce la qualifica di forma associativa ad Associazioni, Organizzazioni, Gruppi frazionali e Comitati (di seguito denominate semplicemente Associazioni), che abbiano l'adesione di almeno dieci cittadini residenti nel Comune e svolgano la propria attività in maniera continuativa.
2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento i partiti politici e i movimenti a essi equiparabili o i gruppi con esclusiva finalità religiosa, le Associazioni rappresentative di interessi economici, patrimoniali, professionali e di categoria.

**Art. 3**  
**Caratteristiche delle Associazioni**

1. Le Associazioni di cui al presente Regolamento devono operare a livello di volontariato. Per attività di volontariato s'intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui si fa parte, per finalità sociali, sportive, culturali e ricreative.
2. È considerata forma associativa di volontariato ogni associazione liberamente costituita, che per svolgere la propria attività, si avvale in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

TITOLO II  
ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

#### Art. 4

### Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni

1. Il Comune di Lentiai, al fine di sostenere e valorizzare le forme associative operanti sul territorio, istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni".

#### Art. 5

### Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono iscriversi all'Albo le Associazioni che:
  - non abbiano fini di lucro;
  - svolgano la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;
  - posseggano le caratteristiche di cui agli Artt. 2 e 3 del presente Regolamento;
  - siano caratterizzate, nel loro funzionamento interno, da una struttura associativa basata su cariche elettive;
  - perseguano scopi rispondenti ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto del Comune di Lentiai;
  - operino nel territorio comunale da almeno un anno (possono iscriversi anche le Associazioni a carattere provinciale, regionale o nazionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale).

#### Art. 6

### Procedura per l'iscrizione all'Albo

1. Per l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni" è necessario presentare apposita domanda scritta al Comune di Lentiai corredata dai seguenti documenti:
  - copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
  - elenco nominativo di coloro che rivestono cariche associative;
  - dichiarazione del legale rappresentante circa il numero degli associati e la finalità dell'Associazione;
  - relazione sull'attività svolta dalla data della costituzione a quella della domanda di iscrizione (**facoltativa**);
  - rendiconto finanziario o bilancio consuntivo, riferito all'attività svolta nell'anno precedente, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione.

#### Art. 7

### Sezioni dell'Albo

1. L'Albo delle Associazioni si articola nelle seguenti 4 sezioni:

	SOCIO-ASSISTENZIALE	SPORTIVO	CULTURALE	RICREATIVO

2. Ogni Associazione iscritta all'Albo, a seconda dell'ambito prevalente in cui esplica la propria azione, viene inserita in una delle sezioni di cui al prospetto soprastante.

## **Art. 8**

### **Revisione dell'Albo**

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti necessari all'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo per la quale le Associazioni, entro il 30 aprile di ogni anno, inviano al Comune:

- una dichiarazione con la quale si comunicano eventuali variazioni statutarie o delle cariche sociali;
- una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
- programma dell'attività prevista per l'anno.

2. Il mancato invio della documentazione di cui al comma 1, comporta la cancellazione dall'Albo.

## **Art. 9**

### **Cancellazione dall'Albo**

1. La cancellazione dall'Albo può anche avvenire a seguito della perdita dei requisiti per l'iscrizione o per richiesta dell'Associazione.

2. Contro la cancellazione d'ufficio dall'Albo, l'Associazione può presentare ricorso motivato al Comune di Lentiai, entro il termine di trenta giorni. Il Comune si pronuncia nel termine di novanta giorni. In caso di silenzio il ricorso s'intende respinto.

## **Art. 10**

### **Pubblicità**

1. Il Comune di Lentiai può pubblicare annualmente presso l'Albo Pretorio del Comune e sul proprio sito internet, l'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, il loro indirizzo ed il nominativo dei legali rappresentanti;

2. Con la sottoscrizione della richiesta di iscrizione all'Albo, l'Associazione autorizza il trattamento dei propri dati personali e la pubblicità degli stessi con le modalità e per le finalità previste dal presente regolamento.

## **Art. 11**

### **Prerogative delle Associazioni**

1. Per quanto riguarda le Associazioni locali di cui all'Art. 2, l'iscrizione all'Albo è condizione per aver titolo a:

- fruire di eventuali contributi erogati dall'Amministrazione Comunale;
- poter avere dei supporti logistico-organizzativi (sede, uso di strutture pubbliche, uso di attrezzature) per l'espletamento della propria attività, a condizioni agevolate;
- ottenere informazioni sulle iniziative comunali che riguardano il proprio settore di attività;
- ottenere informazioni sui finanziamenti extra-comunali che riguardano la propria attività;
- istituire rapporti di convenzione con il Comune;
- ottenere degli spazi su iniziative cartacee o informatiche del Comune
- ottenere il Patrocinio del Comune di Lentiai per lo svolgimento delle proprie manifestazioni.

2. Per quanto riguarda le Associazioni non aventi sede nel territorio comunale, l'Amministrazione valuterà di volta in volta la possibilità di concedere i benefici di cui al comma 1.

### TITOLO III ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

#### **Art. 12** **Istituzione della Consulta**

1. È istituita la Consulta delle Associazioni quale organo consultivo, di programmazione e di collaborazione, allo scopo di coadiuvare il Comune di Lentiai nelle scelte e nelle attività riguardanti i settori: sociale, sportivo, culturale e ricreativo.

#### **Art. 13** **Attività della Consulta**

1. La Consulta è chiamata a svolgere le seguenti funzioni:

- sviluppare forme di collegamento e di collaborazione con il Comune, l'Istituto Comprensivo Scolastico ed altri Enti ed Istituzioni;
- rappresentare le istanze e le esigenze dell'associazionismo locale nei confronti del Comune di Lentiai;
- esprimere, su richiesta del Comune o di propria iniziativa, pareri non vincolanti su provvedimenti o programmi del Comune di Lentiai ed esercitare una costante azione di stimolo per migliorare l'offerta dei servizi;
- favorire l'esercizio delle funzioni di controllo, tutelando la trasparenza nel rapporto fra il Comune di Lentiai e le Associazioni;
- effettuare studi, approfondimenti e proposte in ordine all'attività amministrativa che investe le sue competenze;
- favorire la collaborazione e il coordinamento fra le varie realtà dell'associazionismo presenti sul territorio e attuare, tra le Associazioni, metodologie comuni di lavoro per attuare una funzionale integrazione degli interventi (soprattutto a livello socio-assistenziale);
- favorire lo scambio di informazione tra le Associazioni e stendere un calendario periodico delle manifestazioni in modo da poterle coordinare e pubblicizzare.

#### **Art. 14** **Composizione della Consulta**

1. La Consulta delle Associazioni è composta da:

- Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente
- Legale rappresentante o suo delegato, di ogni Associazione iscritta all'Albo.

2 La Consulta è regolarmente insediata con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza.

#### **Art. 15** **Durata, convocazione, decadenze e surroghe**

1. La Consulta delle Associazioni si riunisce almeno due volte all'anno e rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.
2. La Consulta viene convocata dal Presidente, per propria decisione o per richiesta di almeno la metà dei componenti.
3. Le Associazioni iscritte all'Albo ne fanno parte di diritto; hanno comunque facoltà di recedervi dandone comunicazione scritta al Comune di Lentiai.
4. Il mancato rinnovo dell'iscrizione all'Albo, comporta la conseguente estromissione dalla Consulta.
5. I membri della Consulta decadono per:
  - dimissioni volontarie;
  - perdita dei diritti civili;
  - comunicazione scritta da parte dell'Associazione di cui erano rappresentanti.
6. L'Associazione interessata provvede alla surroga del proprio rappresentante decaduto.

\*\*\*\*\*

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 14 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 15 COMMA 3, FORNITA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON D.C.C. N. 148 DEL 19.12.2011**

“L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni comporta l'automatica partecipazione alla Consulta; il recesso dalla Consulta comporta l'automatico recesso anche dall'Albo delle Associazioni”.